

Rapporto di attività 2024

Assistenza giudiziaria internazionale



Impressum

Editore:
Ufficio federale di giustizia,
Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale

Redazione:
Ufficio federale di giustizia, responsabile:
Silvana Schnider Nauwelaerts, silvana.schnider@bj.admin.ch

Traduzione:
Servizio linguistico DFGP

Amministrazione e logistica:
Evelyne Chevalley, evelyne.chevalley@bj.admin.ch

Foto:
Ufficio federale di giustizia, Getty Images, Eurojust, Shutterstock

Impaginazione, stampa e invio:
Produzione Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL

Ordinazione, richieste e cambiamenti d'indirizzo della versione stampata:
Ufficio federale di giustizia, Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale, CH-3003 Berna, +41 58 466 79 10, evelyne.chevalley@bj.admin.ch

Versione online:
www.ufg.admin.ch > Sicurezza > Assistenza giudiziaria internazionale
> Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale

Maggio 2025

Indice

Editoriale	5
1 L'Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale	6
1.1 L'ambito direzionale	7
1.2 I settori e le loro competenze	7
1.3 Personale	8
2 Temi	9
2.1 Il reato politico: rifiuto dell'assistenza giudiziaria in caso di reati di carattere preponderantemente politico	9
2.2 La procedura di exequatur per l'esecuzione dei risarcimenti equivalenti	12
3 Selezione di casi	13
4 Basi legali della cooperazione	20
5 Panoramica degli strumenti ausiliari in versione digitale sul sito dell'UFG IRH	22
6 Selezione di decisioni giudiziarie svizzere vertenti sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale	23
6.1 Estradizione e trasferimento	23
6.2 Assistenza giudiziaria accessoria	23
7 Dati statistici importanti sull'assistenza giudiziaria internazionale 2020-2024	24

Editoriale



Il rapporto d'attività dell'Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale dell'Ufficio federale di giustizia compie dieci anni. Attraverso questa pubblicazione, lanciata nel 2015, l'UFG IRH presenta le sue competenze e attività, nonché gli aspetti del suo lavoro quotidiano, a un pubblico interessato in Svizzera e all'estero. La selezione di temi, casi e progetti affrontati in questi anni dall'Ambito dire-

zionale testimonia la varietà di attività e le sfide di un settore che, seppur improntato a principi giuridici consolidati, non può e non vuole ignorare i tempi che cambiano.

Il reato politico come motivo di esclusione dell'assistenza giudiziaria è stato uno dei temi che di recente l'UFG IRH si è trovato ad affrontare a più riprese. Lungi da quanto si potrebbe immaginare, l'«eccezione del carattere politico» del reato non trova applicazione esclusivamente nel contesto della protezione contro l'autoritarismo o l'arbitrio di determinati Stati molto diversi dal nostro in termini di valori e sistemi giuridici, ma può applicarsi anche nei confronti di Paesi saldamente ancorati alla comunità di valori europea, come accaduto in un caso portato a termine dall'UFG IRH nell'anno in esame. Se uno Stato persegue una persona per un reato politico, altri Paesi, soprattutto quelli neutrali come la Svizzera, si guarderanno bene dall'interferire in un'azione penale delicata. La nostra legge sull'assistenza in materia penale prevede pertanto che la cooperazione viene rifiutata per i reati che secondo la concezione svizzera sono di carattere preponderantemente politico, fatti salvi alcuni reati molto gravi e chiaramente definiti.

Anche se rari, i casi in cui la Svizzera deve rifiutare l'assistenza giudiziaria per via del carattere politico del reato possono destare grande scalpore nello Stato richiedente sul piano politico, mediatico o sociale. È quanto accaduto nel caso illustrato più avanti. Per smorzare le tensioni in situazioni di questo tipo è indispensabile

fornire spiegazioni accurate e muoversi con grande tatto. Occorre inoltre agire con lungimiranza e particolare prudenza per anticipare ed evitare possibili attriti nelle relazioni bilaterali.

Nel caso citato è stato essenziale poter contare, sia prima che durante la procedura di assistenza giudiziaria, sul coordinamento e la stretta collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri e in special modo con l'Ambasciata svizzera interessata, che conosce molto bene la realtà locale.

Che si tratti di gestire una comunicazione complessa in un caso delicato, come questo, in cui occorre rifiutare l'assistenza giudiziaria o, più in generale, di fornire assistenza giudiziaria al fine di combattere efficacemente la criminalità, per svolgere al meglio i compiti che ci sono affidati è imprescindibile poter contare su una stretta collaborazione, basata sulla fiducia, con le nostre autorità partner svizzere – sia federali che cantonali – e con i nostri partner esteri. Ancora una volta colgo l'occasione per ringraziare di cuore le nostre autorità partner per il loro impegno!


Buona lettura!

Laurence Fontana Jungo
Vicedirettrice UFG, capo ambito direzionale IRH

1 L'Ambito direzionale

Assistenza giudiziaria internazionale

Organigramma (stato maggio 2025)



Direttivo UFG IRH: da sinistra a destra Michael Duttwiler (Assistenza giudiziaria I), Raphaël Mauro (Assistenza giudiziaria II), Laurence Fontana Jungo (Capo UFG IRH), Monika Trachsel Schweri (Estradizione), Christian Sager (Trattati internazionali), Michel Vogelsang (Estradizione).

Foto: Ufficio federale di giustizia

1.1 L'ambito direzionale

- Autorità centrale svizzera per l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
- Quattro settori e l'Ufficio svizzero di collegamento presso Eurojust
- 51 collaboratori fissi, di cui 31 donne e 20 uomini, provenienti da tutte le regioni della Svizzera, per un totale di 43,8 posti a tempo pieno (stato maggio 2025)

Panoramica delle principali competenze

- Garantire una rapida assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
- Presentare e ricevere domande di assistenza giudiziaria, qualora non sia possibile il contatto diretto tra le autorità coinvolte.
- Pronunciare determinate decisioni nell'ambito di domande di estradizione, assistenza giudiziaria, perseguimento ed esecuzione penale in via sostitutiva nonché trasferimento di condannati.
- Vigilare sull'esecuzione delle domande di assistenza giudiziaria.
- Sviluppare le basi legali nel settore dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
- Assumere svariati compiti operativi anche nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa.

1.2 I settori e le loro competenze

Estradizione

- Estradizione: decidere in merito a domande di ricerca. Ordinare l'arresto di persone ricercate all'estero in vista della loro estradizione. Emanare decisioni d'extradizione di primo grado. Ricorrere contro eventuali decisioni del Tribunale penale federale. Disporre l'esecuzione dell'extradizione. Presentare all'estero, su richiesta di un Ministero pubblico svizzero, di un'autorità svizzera di esecuzione penale o di un tribunale, domande di ricerca di condannati e domande di estradizione.
- Perseguimento penale transfrontaliero in via sostitutiva: trattare le domande svizzere ed estere di delega del perseguimento penale nei casi in cui l'extradizione non è contemplabile o appare inopportuna. Verificare le condizioni per la presentazione di domande all'estero e decidere nel merito. Ricevere, esaminare e trasmettere domande estere alla competente autorità svizzera di perseguimento penale ed eventualmente decidere se accoglierle previa consultazione di detta autorità.
- Esecuzione penale transfrontaliera in via sostitutiva: ricevere e presentare le domande.
- Trasferimento di condannati nel loro Stato di origine affinché vi scontino la pena residua: decidere d'intesa con le autorità cantonali competenti.
- Trasferimento di persone ricercate da un tribunale penale internazionale o di testimoni in stato di detenzione.
- Servizio di picchetto per i settori operativi (24 ore su 24 per 7 giorni su 7) in collaborazione con l'Ufficio federale di polizia fedpol (SIRENE/EAZ).

Assistenza giudiziaria I: sequestro e consegna di valori patrimoniali

- Procedure di assistenza giudiziaria nel caso di persone politicamente esposte (PEP): a seconda del caso, conduzione autonoma delle relative procedure nazionali.
- Trasmettere all'estero le domande di assistenza giudiziaria svizzere e, dopo un esame preliminare, delegare le domande di assistenza giudiziaria estere relative al sequestro e alla consegna di valori patrimoniali (*asset recovery*) alla competente autorità cantonale o federale d'esecuzione, qualora non sia possibile il contatto diretto tra le autorità coinvolte. Vigilare sull'esecuzione delle domande ed esercitare il diritto di ricorrere contro le decisioni delle autorità incaricate dell'esecuzione dell'assistenza giudiziaria e le decisioni del Tribunale penale federale.
- Ordinare, in casi urgenti, provvedimenti cautelari, p. es. il blocco di conti bancari.
- Decidere in merito all'ulteriore uso di mezzi di prova (principio della specialità).
- Collaborare in organi e gruppi di lavoro nazionali e internazionali nell'ambito del sequestro e della consegna di valori patrimoniali.
- Condurre trattative con altri Stati o con autorità cantonali e federali sulla ripartizione di valori patrimoniali confiscati (*sharing*) a livello internazionale e nazionale.
- Fornire assistenza giudiziaria alla Corte penale internazionale e ad altri tribunali penali internazionali.
- Trattare casi di trasmissione spontanea di mezzi di prova e informazioni ad autorità estere di perseguimento penale.

Assistenza giudiziaria II: assunzione di prove e notificazione

- Trasmettere all'estero le domande di assistenza giudiziaria svizzere e, dopo un esame preliminare, delegare alla competente autorità cantonale o federale le domande estere relative all'assunzione di prove e alla notificazione, qualora non sia possibile il contatto diretto tra le autorità coinvolte. Vigilare sull'esecuzione delle domande ed esercitare il diritto di ricorrere contro le decisioni delle autorità incaricate dell'esecuzione dell'assistenza giudiziaria e le decisioni del Tribunale penale federale.
- In casi urgenti, ordinare provvedimenti cautelari, p. es. il blocco di conti bancari.
- Uffici centrali USA e Italia: condurre autonomamente procedure di assistenza giudiziaria, inclusi il sequestro e la consegna di valori patrimoniali (per gli USA in generale, mentre per l'Italia in casi penali complessi o particolarmente importanti che riguardano la criminalità organizzata, la corruzione o altri reati gravi).
- Decidere in merito all'ulteriore uso di mezzi di prova (principio della specialità).
- Autorizzare la trasmissione a un'autorità estera di perseguimento penale di informazioni comunicate tramite i canali dell'assistenza amministrativa.
- Trasmettere denunce all'estero ai fini del perseguimento penale.
- Trattare le domande di assistenza giudiziaria relative a beni culturali.
- Trattare e trasmettere le domande di notificazione in materia penale.
- Trattare domande di assistenza giudiziaria relative all'assunzione di prove e alla notificazione in ambito civile e amministrativo.

Trattati internazionali

- Negoziare trattati bilaterali e altri strumenti di cooperazione nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale (estradizione, assistenza giudiziaria accessoria, trasferimento di condannati) e partecipare alle trattative su convenzioni multilaterali nel settore. Seguire questi progetti nel processo politico.
- Elaborare e seguire progetti legislativi relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale.
- Partecipare ad altri progetti legislativi connessi all'assistenza giudiziaria in materia penale.
- Sostenere il direttivo dell'ambito direzionale nell'elaborazione di strategie politiche e legislative in tutti i settori dell'UFG IRH.
- Rappresentare l'UFG IRH negli organi direttivi che operano nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale, in particolare in seno al Consiglio d'Europa e all'ONU.

Ufficio svizzero di collegamento presso Eurojust

- Informare e fornire consulenza, coordinare e creare contatti diretti tra le autorità di perseguimento penale svizzere e quelle degli Stati membri dell'UE e dei Paesi terzi rappresentati presso Eurojust.
- Organizzare e collaborare a incontri operativi (*coordination meetings*) e sedute strategiche presso Eurojust.
- Informare e fornire consulenza alle autorità federali e cantonali svizzere competenti in materia di perseguimento penale ed esecuzione dell'assistenza giudiziaria e tribunali in relazione alle prestazioni e possibilità di sostegno da parte di Eurojust.
- Fornire un rendiconto al gruppo di accompagnamento Eurojust (direzione UFG IRH, Presidente della Conferenza dei Procuratori della Svizzera e Procuratore generale della Confederazione).

1.3 Personale

Nuovo procuratore di collegamento e nuova vice procuratrice di collegamento per la Svizzera presso Eurojust

Nel settembre 2024 Philip Schotland, già vice procuratore di collegamento per la Svizzera presso Eurojust, ha assunto la carica di procuratore di collegamento subentrando a Sébastien Fetter, che è rientrato nel Canton Vaud in qualità di procuratore pubblico.

Nel novembre 2024 Flavia Roy ha assunto la carica di vice procuratrice di collegamento. Prima era attiva in qualità di procuratrice pubblica nel Cantone di Argovia.

2 Temi

2.1 Il reato politico: rifiuto dell'assistenza giudiziaria in caso di reati di carattere preponderantemente politico

La Svizzera ribadisce l'importanza dell'approccio favorevole all'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, accordando un'assistenza giudiziaria più ampia possibile. Vi sono tuttavia ambiti che pongono dei limiti a tale cooperazione. Quando si tratta di perseguire reati penali di carattere preponderantemente politico, ad esempio, sono infatti posti dei limiti sia alla procedura di estradizione sia all'assistenza giudiziaria accessoria. In questo contesto si parla anche dell'«eccezione del reato politico».

Concezione svizzera di «eccezione del reato politico»

Ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP, RS 351.1), la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico – a prescindere dalla qualifica giuridica dei fatti secondo il diritto estero. Questo è il caso, ad esempio, se la domanda di assistenza giudiziaria rivolta alla Svizzera riguarda un cittadino straniero perseguito penalmente per un tentativo di colpo di Stato contro il governo dello Stato richiedente.

Nel contempo, l'AIMP vieta alle autorità svizzere di chiedere una assistenza che esse stesse non potrebbero fornire. Non possono quindi presentare siffatte domande di assistenza giudiziaria a Stati esteri.

Motivazione dell'«eccezione del reato politico»

Secondo il messaggio del Consiglio federale sull'AIMP, lo Stato che persegue reati politici «cerca non tanto di lottare contro la criminalità quanto di impedire eventuali intralci alla sua politica». Ciò significa che quando si tratta di atti di natura politica diretti contro uno Stato, quest'ultimo è al tempo stesso sia giudice sia parte in causa. Lo Stato in questione potrebbe quindi talvolta mancare della necessaria imparzialità e di garantire all'individuo un processo equo. Questo spiega, tra le altre cose, perché la Svizzera non sostiene un siffatto perseguimento penale.

L'esclusione della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale per i reati di carattere preponderantemente politico non deriva tuttavia esclusivamente dalla necessità di proteggersi dall'autoritarismo o dall'arbitrio in determinati Stati. L'esclusione si basa anche sulla convinzione che, in circostanze eccezionali, qualsiasi Stato possa dover perseguire una persona per reati politici; in tali circostanze gli Stati terzi preferiscono generalmente non interferire in procedimenti penali politicamente molto delicati. Ciò vale in particolare per uno Stato neutrale come la Svizzera.

L'esclusione della cooperazione per reati di natura preponderantemente politica non è prevista solo dal diritto svizzero, ma anche dal diritto nazionale di molti altri Stati e da numerose convenzioni che vincolano gli Stati di diritto riconosciuti.



In linea di principio, la cooperazione è rifiutata se il procedimento penale nello Stato richiedente si basa su reati politici.

Foto: Tero Vesalainen via Getty Images

Reati di carattere preponderantemente politico

Né il diritto internazionale né il diritto svizzero definiscono il concetto di «reato di carattere preponderantemente politico». Le autorità svizzere dispongono quindi di un'ampia discrezionalità, che comporta un certo margine di apprezzamento nel determinare il carattere politico di un reato.

La dottrina e la giurisprudenza svizzere distinguono tre tipi di atti qualificabili come «reati di carattere preponderantemente politico» e per i quali, fatte salve le eccezioni illustrate di seguito non è concessa l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale:

- *reati politici assoluti*, ovvero gli atti punibili diretti esclusivamente contro lo Stato e in particolare contro la sua organizzazione sociale e politica, fermo restando che tale scopo deve essere parte integrante degli elementi costitutivi del reato. I reati politici assoluti sono quindi direttamente connessi ad avvenimenti politici. Comprendono, in particolare, gli atti volti a rovesciare lo Stato, come la sedizione, il colpo di Stato e l'alto tradimento, nonché atti di spionaggio o di intelligence politica. Nella prassi, i reati politici assoluti sono spesso quelli descritti nei titoli dal tredicesimo al sedicesimo del Codice penale (CP, RS 311.0). Secondo il Tribunale federale, la partecipazione di un cittadino italiano alle attività organizzative delle Brigate Rosse, che pianificavano di sovvertire lo Stato italiano, potrebbe teoricamente costituire un reato politico assoluto; nel caso specifico, tuttavia, il Tribunale federale ha rinunciato a tale qualificazione e non ha accolto l'«eccezione del reato politico», poiché le Brigate Rosse avevano commesso atti violenti che «hanno annullato» il carattere politico dei corrispondenti reati (DTF 125 II 569 consid. 9 e 10);
- *reati politici relativi*, vale a dire tutti i reati di diritto comune che acquisiscono un carattere politico in considerazione delle circostanze in cui sono stati commessi, del movente e dello scopo perseguito. Il reato deve sempre essere stato commesso

nell'ambito di una lotta per il potere nello Stato ed essere strettamente connesso all'oggetto di tale lotta. Inoltre, la violazione dei beni giuridici deve essere proporzionata allo scopo perseguito e gli interessi politici in gioco devono essere sufficientemente importanti e legittimi da rendere l'atto quanto meno comprensibile (cfr. sull'intera tematica DTF 131 II 235 consid. 3.2 e 3.3 con ulteriori rinvii);

- *reati connessi a reati politici*, vale a dire i reati punibili secondo il diritto comune a cui viene concessa una certa immunità perché commessi parallelamente a un reato politico (assoluto o relativo), di norma per preparare, facilitare, assicurare, nascondere o garantire l'impunità di quest'ultimo. Il semplice fatto che un reato di diritto comune sia stato commesso in un determinato contesto politico, che abbia avuto grande risonanza pubblica, abbia causato disordini politici o sia stato commesso da una persona politicamente esposta, non conferisce una protezione speciale all'atto. Sinora, per quanto risulta, i tribunali svizzeri non hanno mai ritenuto la qualificazione di «atto connesso a un reato politico».

L'eccezione all'eccezione: la «depoliticizzazione»

Secondo il diritto e la giurisprudenza svizzeri, determinati atti devono essere «depoliticizzati» in ragione della loro gravità, in modo da essere esclusi dalla protezione concessa per i reati di carattere prevalentemente politico. Si tratta di:

- atti che secondo il diritto svizzero possono essere classificati come genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra o di altri atti particolarmente riprovevoli. Il reato sembra particolarmente riprensibile se l'autore a scopo di estorsione o coazione ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l'integrità fisica di persone segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio (art. 3 cpv. 2 AIMP);
- determinati atti, puniti in modo specifico da determinate convenzioni internazionali e per i quali il rifiuto dell'assistenza giudiziaria a causa del loro carattere politico è del tutto escluso. A titolo di esempio, si possono citare gli atti di finanziamento del terrorismo ai sensi della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (RS 0.353.22) o gli atti menzionati nel Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (RS 0.353.11);
- gravi reati violenti, in particolare omicidi, anche se non rientrassero nel campo di applicazione dell'articolo 3 capoverso 2 AIMP. La protezione accordata dal carattere politico è stata negata, ad esempio, per i reati commessi da una persona appartenente a un'organizzazione che ha compiuto atti terroristici a sfondo politico contro civili sotto forma di attentati dinamitardi. Tuttavia, questa regola non è assoluta e prevede a sua volta delle eccezioni, ad esempio in caso di guerra civile o se il reato in questione rappresenta l'unico mezzo praticabile per raggiungere importanti obiettivi umanitari (cfr. sul tema, DTF 131 II 235 consid. 3.3 e 3.5 con ulteriori rinvii).

L'AIMP limita ulteriormente la portata dell'«eccezione del reato politico». Consente infatti la concessione dell'assistenza giudiziaria anche nel caso del perseguimento di un reato politico se è volta a scagionare la persona perseguita.

L'«eccezione del reato politico» nel diritto internazionale

L'«eccezione del reato politico» è ampiamente diffusa a livello internazionale, anche se sta perdendo importanza con il crescente rafforzamento dei principi dello Stato di diritto.

A differenza delle disposizioni dell'AIMP, generalmente nelle convenzioni multilaterali ratificate dalla Svizzera l'«eccezione del reato politico» è formulata come norma potestativa. È il caso, ad esempio, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG, RS 0.351.1), della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (RS 0.311.53) o della Convenzione sulla cybercriminalità (RS 0.311.43). L'«eccezione del reato politico» figura inoltre in numerosi trattati bilaterali di assistenza giudiziaria che la Svizzera ha concluso con Stati extraeuropei come motivo facoltativo di rifiuto dell'assistenza giudiziaria. La Svizzera, in quanto Stato richiesto, rifiuta l'assistenza giudiziaria sulla base dell'articolo 3 capoverso 1 AIMP.

A nostra conoscenza, nessuna normativa internazionale prevede l'obbligo di concedere l'assistenza giudiziaria specificatamente per i reati di carattere politico. Tuttavia, diverse convenzioni, tra cui la già citata Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, negano, nell'ottica dell'assistenza giudiziaria, il carattere di reato politico di determinati atti.

Conclusione

Sono rari i casi in cui le autorità svizzere devono rifiutare la cooperazione adducendo come motivo il carattere politico degli atti perseguiti nello Stato richiedente. Il motivo risiede anche nel fatto che, nella pratica, pervengono assai poche domande relative al perseguimento di simili atti. Secondo i dati a disposizione dell'UFG IRH, negli ultimi dieci anni le autorità svizzere hanno dichiarato irricevibili 17 domande di assistenza giudiziaria straniere, perché riguardavano reati di carattere preponderantemente politico. Nello stesso periodo, l'UFG IRH ha dovuto rifiutare una volta sola la trasmissione di una domanda svizzera all'estero.

L'adozione di accordi internazionali contribuisce inoltre a ridurre la portata del reato politico. Secondo alcune opinioni dottrinali, l'«eccezione del reato politico» dovrebbe addirittura essere applicata solo se la cooperazione è richiesta da uno Stato totalitario o da uno Stato in cui vige l'arbitrarietà.

Talvolta l'UFG IRH deve esercitare la propria attività anche in relazione a procedimenti penali stranieri che toccano temi che possono dividere la società e provocare reazioni molto vigorose. Anche in questi casi, l'UFG IRH agisce esclusivamente in conformità con le basi giuridiche nazionali ed internazionali applicabili in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Allo stesso tempo, anticipa le possibili ripercussioni diplomatiche coordinandosi tempestivamente con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Questi contatti possono fornire preziose informazioni sull'evoluzione politico-giuridica di un procedimento nello Stato estero che richiede la cooperazione e, se necessario, aiutare anche a respingere eventuali attacchi dei media. Di seguito si riporta un caso che negli ultimi anni ha causato grandi tensioni nella società spagnola e di cui si era occupato l'UFG IRH nell'ambito dell'assistenza giudiziaria.



«Tutti all'aeroporto» - nel 2019, l'appello del movimento indipendentista catalano è sfociato nell'occupazione dell'aeroporto di Barcellona.

Foto: caesarjulivs/Shutterstock.com

Tsunami Democràtic: un caso di assistenza giudiziaria con la Spagna che ha trovato un'ampia eco

Nel caso in questione, le autorità di perseguimento penale spagnole hanno presentato diverse domande di assistenza giudiziaria all'UFG IRH riguardanti procedimenti penali avviati contro attivisti del movimento indipendentista catalano, alcuni dei quali si trovavano in Svizzera. Questi ultimi erano stati accusati di terrorismo secondo il codice penale spagnolo perché avrebbero partecipato, attraverso la piattaforma «Tsunami Democràtic», alla pianificazione di vari atti di disobbedienza civile contro il Governo centrale spagnolo, culminati nell'occupazione dell'aeroporto di Barcellona nel 2019. Una prima domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta dall'UFG IRH all'inizio della pandemia nel marzo 2020, senza provocare una reazione da parte della Spagna. Per contro, una seconda domanda del novembre 2023, riguardante quasi gli stessi fatti e alla quale l'UFG IRH aveva risposto in modo identico, ha suscitato scalpore a livello mediatico e presso l'autorità spagnola richiedente. In una lettera formale, l'UFG IRH aveva innanzitutto chiesto informazioni complementari sulle misure di assistenza giudiziaria richieste, ma anche su una legge di amnistia, in fase di elaborazione, menzionata nei media spagnoli. La lettera è poi trapelata alla stampa spagnola ed è quindi stata pubblicata integralmente provocando reazioni positive e negative, a seconda dell'orientamento politico della testata. Non tutti i media hanno capito che la lettera non equivaleva a un rifiuto definitivo dell'assistenza giudiziaria. La decisione negativa è stata tuttavia comunicata qualche mese dopo, poiché le informazioni complementari sono state giudicate insufficienti ai fini della concessione dell'assistenza giudiziaria. La decisione è stata presa in linea con il primo rifiuto dell'assistenza giudiziaria e in base ai due criteri seguenti:

- Per legge, l'UFG IRH esamina sommariamente le domande di assistenza giudiziaria in entrata, il che di norma comporta la verifica di elementi prevalentemente formali. Tuttavia, l'UFG IRH deve anche assicurarsi che le domande estere siano ricevibili prima di affidarne l'esecuzione a un

Procuratore svizzero. Dopo un esame approfondito della domanda di assistenza giudiziaria, l'UFG IRH era giunto alla conclusione che il procedimento penale spagnolo si basava su reati politici – un motivo di inammissibilità dell'assistenza giudiziaria secondo il diritto svizzero – poiché, sebbene in alcuni casi gli atti degli attivisti costituissero reati come il danneggiamento, erano comunque finalizzati a colpire lo Stato spagnolo in quanto tale.

- In una seconda fase, sempre nell'ambito dell'esame sommario di sua competenza, l'UFG IRH ha anche verificato se vi fossero motivi legali che si opponessero all'«eccezione del reato politico». Come già accennato, il diritto svizzero in materia di assistenza giudiziaria esclude da questa eccezione determinati reati particolarmente gravi. L'UFG IRH ha quindi dovuto analizzare se i fatti descritti dall'autorità spagnola richiedente adempissero la fattispecie del reato di organizzazione criminale o terroristica punito dal CP. Questo chiaramente non era il caso, poiché i fatti descritti non presentavano un livello sufficiente di violenza criminale (come nel caso di omicidio intenzionale, assassinio, rapina, estorsione, sequestro di persona, rapimento e atti simili).

La gestione di questa delicata questione da parte dell'UFG IRH ha dimostrato che i segnali di allarme interni hanno funzionato bene. Lo stesso vale per i contatti tra i servizi coinvolti: il DFAE, l'Ufficio di collegamento della Svizzera presso Eurojust e l'UFG IRH. La possibilità concessa all'autorità richiedente di presentare le proprie argomentazioni e il fatto che queste siano state prese seriamente in considerazione nella decisione di rifiutare l'assistenza giudiziaria hanno indubbiamente contribuito ad allentare le tensioni. Come si è poi scoperto, i procedimenti penali alla base delle domande di assistenza giudiziaria sono stati successivamente abbandonati a causa di vizi procedurali e dell'entrata in vigore della legge spagnola di amnistia. L'UFG IRH si è tuttavia assunto le proprie responsabilità e ha deciso di conseguenza, senza attendere lo sviluppo del procedimento penale spagnolo, il che avrebbe ritardato la procedura di assistenza giudiziaria.

2.2 La procedura di *exequatur* per l'esecuzione dei risarcimenti equivalenti

Una sentenza del Tribunale federale del 2023 rimanda alla procedura di *exequatur* per l'esecuzione dei risarcimenti equivalenti e solleva tutta una serie di domande. Segue qui appresso un tentativo di spiegare una materia tecnica in modo comprensibile a tutti.

L'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale contribuisce in modo significativo a rendere più efficiente la lotta alla criminalità transfrontaliera. Coadiuvata le autorità di perseguimento penale nel perseguire efficacemente i criminali oltre i confini nazionali e nell'applicare le sanzioni. L'obiettivo è garantire che gli autori di reati non traggano vantaggio dai loro atti neppure all'estero e che, ad esempio, non possano nascondere alle autorità di perseguimento penale i valori patrimoniali acquisiti illecitamente trasferendoli all'estero. È qui che entra in gioco l'esecuzione delle domande estere attraverso l'assistenza giudiziaria internazionale.

Il diritto svizzero prevede due misure per confiscare i valori patrimoniali acquisiti illecitamente o per impedire che gli autori del reato ne traggano un vantaggio finanziario:

- la prima è la *confisca* ai sensi dell'articolo 70 CP. Si tratta di privare l'autore del reato di determinati valori patrimoniali acquisiti in modo illecito, come ad esempio un'auto o denaro depositato su un conto bancario;
- la seconda è il *risarcimento equivalente*. Se i valori patrimoniali ottenuti illecitamente non sono più reperibili, secondo il diritto svizzero l'autore è tenuto a versare in favore dello Stato un risarcimento equivalente. L'importo da versare non può essere superiore al ricavo che l'autore ha ottenuto dal reato stesso.

Nella sentenza 1C_624/2022 del 21 aprile 2023, il Tribunale federale ha stabilito come eseguire in Svizzera mediante l'assistenza giudiziaria internazionale, ossia ai sensi dell'AIMP, i risarcimenti equivalenti disposti all'estero, precisando che, al riguardo, si applicano gli articoli 94 e seguenti AIMP. Questa procedura, in cui l'UFG IRH sottopone la decisione straniera a un tribunale penale svizzero per esame ed esecuzione, è chiamata procedura di *exequatur*.

Il tribunale competente esamina se una decisione penale straniera può essere riconosciuta ed eseguita in Svizzera. In tal modo si garantisce che la sentenza penale rispetti il diritto internazionale e svizzero. Se l'esecuzione viola principi fondamentali, ad esempio perché il reato è prescritto secondo il diritto svizzero, la decisione non viene riconosciuta. Se il tribunale riconosce la decisione, quest'ultima viene eseguita in Svizzera.

Se un tribunale svizzero competente per la procedura di *exequatur* dichiara esecutivo un risarcimento equivalente estero, la decisione acquisisce valore di atto esecutivo svizzero con il quale l'ufficio dell'incasso può recuperare il credito. La procedura di riscossione è eseguita ai sensi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1). Se la persona condannata non esegue volontariamente il pagamento, è avviata una procedura esecutiva, in cui i suoi beni sono realizzati ed il corrispondente provento è distribuito ai suoi creditori. Lo Stato estero non ha alcun diritto di prelazione sul ricavato.

Fino alla pronuncia della summenzionata sentenza del Tribunale federale, in linea di principio i risarcimenti equivalenti potevano essere eseguiti ai sensi dell'articolo 74a AIMP. La Svizzera poteva quindi utilizzare direttamente i beni sequestrati per coprire il risarcimento e consegnarli interamente allo Stato estero. Nella sentenza dell'aprile 2023, tuttavia, il Tribunale federale si è pronunciato a sfavore della restituzione diretta allo Stato estero. Poiché l'articolo 74a AIMP non menziona esplicitamente i risarcimenti equivalenti, il Tribunale federale ha concluso che non esiste una base giuridica sufficiente per questa modalità di consegna. Ha inoltre considerato che la liquidazione del risarcimento equivalente ai sensi degli articoli 94 e seguenti AIMP deve tenere conto in egual misura dei diritti di tutti i creditori della persona condannata.

La tutela di questi diritti nell'ambito delle procedure esecutive è una delle questioni centrali. Tuttavia, altre questioni restano aperte, quali ad esempio:

- quale tribunale cantonale è competente per eseguire la procedura di *exequatur*? Quale è la situazione a livello federale se il perseguimento del reato compete ad un'autorità federale?
- nell'ambito della procedura di realizzazione, come si può garantire che tutti i creditori della persona condannata possano partecipare alla procedura e ricevano una quota del ricavo della realizzazione?
- la Svizzera deve restituire all'autorità straniera il risarcimento equivalente che ha eseguito? In caso affermativo, su quale base giuridica?

Conclusione

In sintesi, la procedura di *exequatur* consente di eseguire in Svizzera i risarcimenti equivalenti pronunciati in via definitiva all'estero. La sentenza del Tribunale federale relativa all'esecuzione del risarcimento equivalente tramite la procedura di *exequatur* solleva tuttavia anche questioni centrali che devono essere chiarite per ragioni pratiche. In particolare, è necessario definire chiaramente le competenze delle autorità svizzere al fine di garantire un'applicazione uniforme della procedura. Inoltre, occorre chiarire come garantire che i diritti di tutti i creditori siano considerati in egual misura, garantendo che ciascuno di essi possa partecipare alla procedura di realizzazione. Occorre inoltre stabilire se la Svizzera debba limitarsi a eseguire la decisione straniera o se debba anche consegnare il denaro. Questi aspetti sono decisivi per garantire a lungo termine l'efficacia dell'assistenza giudiziaria internazionale e l'equità nella procedura di assistenza giudiziaria svizzera.

3 Selezione di casi

Lo sviluppatore del «WhatsApp per criminali» arrestato in Svizzera ed estradato alla Francia

A metà degli anni 2010, il fornitore di servizi di comunicazione EncroChat ha sviluppato telefoni cellulari appositamente protetti e una piattaforma di comunicazione criptata. L'offerta comprendeva, tra le altre cose, una crittografia *end-to-end* completa dei messaggi e una funzione *wipe*, che permetteva di cancellare il contenuto custodito nel telefono cellulare da remoto o inserendo un PIN errato. Queste funzioni hanno reso il servizio di comunicazione interessante soprattutto per i criminali, che potevano criptare i loro messaggi e nascondersi dalle autorità di perseguimento penale.

Nel 2020, le autorità francesi di perseguimento penale sono riuscite a violare i protocolli di sicurezza di EncroChat, accedendo in tempo reale alle comunicazioni degli utenti. Per mesi, le autorità francesi hanno raccolto i messaggi di chat degli utenti di EncroChat, finché i gestori del servizio di comunicazione non si sono accorti che il loro sistema era stato compromesso. Di conseguenza, gli operatori hanno avvertito gli utenti che le autorità statali stavano intercettando EncroChat, sollecitandoli a cancellare i dati sui telefoni cellulari e a liberarsi dei telefoni cellulari.

L'analisi delle comunicazioni intercettate ha rivelato un quadro sconvolgente: oltre il 90 per cento delle conversazioni su EncroChat erano legate ad attività illegali, in particolare nel campo del traffico di stupefacenti, del riciclaggio di denaro e della criminalità organizzata. Le prove raccolte hanno portato a operazioni spettacolari in tutto il mondo con il sequestro di oltre 170 tonnellate di droga, di cui 100 tonnellate di cocaina, 900 armi e 500 milioni di euro in contanti e altri valori patrimoniali e beni. Sono stati arrestati oltre 5700 sospettati.

In questo contesto, nel luglio 2024, l'UFG IRH ha ricevuto una domanda di estradizione dal Ministero della giustizia francese riguardante un cittadino canadese residente nel Canton Zugo. Le autorità francesi lo accusavano di essere stato uno dei tre principali responsabili di EncroChat. In qualità di responsabile tecnico, si sarebbe occupato dello sviluppo e dell'architettura di EncroChat. Sarebbe stato responsabile anche dell'amministrazione, del pagamento delle fatture e della logistica. Sarebbe stato a conoscenza del fatto che EncroChat era utilizzato principalmente per attività illegali.

Pochi giorni dopo, il canadese è stato arrestato nel suo appartamento per ordine dell'UFG IRH. Alla fine di settembre 2024, l'UFG IRH ha concesso la sua estradizione in Francia classificando i reati imputatigli come favoreggiamento del traffico di stupefacenti, furto per mestiere, sostegno a un'organizzazione criminale, favoreggiamento e riciclaggio di denaro. È degno di nota soprattutto il fatto che attività di per sé legali (come l'offerta di un telefono crittografico che consente comunicazioni criptate) possono diventare punibili se la persona che fornisce il sostegno sa o almeno accetta il fatto che il suo contributo potrebbe servire a uno scopo criminale.

Il Tribunale penale federale ha respinto il ricorso del cittadino canadese contro la decisione di estradizione dell'UFG IRH. Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la decisione del Tribunale penale federale e quindi l'UFG IRH ha autorizzato l'extradizione. L'interessato è stato consegnato alle autorità francesi nel marzo 2025.



Non da ultimo, la criminalità organizzata si è servita anche dei servizi di EncroChat per i suoi affari redditizi.

Foto: Ascannio/Shutterstock.com

Da EncroChat a Sky ECC: un duro colpo alle bande di narcotrafficienti internazionali

Dopo che EncroChat aveva sospeso il servizio nel 2020, le organizzazioni criminali hanno cercato soluzioni alternative e le hanno trovate nel servizio di comunicazione Sky ECC. Anche questa piattaforma offriva la crittografia *end-to-end* e una presunta protezione dalle autorità di perseguimento penale. Nel 2021, tuttavia, una stretta collaborazione, tra le altre, tra le forze di polizia olandesi e belghe ed Europol ha permesso di accedere ai server di Sky ECC e decrittografare e leggere in tempo reale i messaggi inviati tramite questo servizio.

Oltre alle conversazioni ottenute nel caso EncroChat, gli investigatori di tutta Europa hanno disposto improvvisamente di un'enorme quantità di prove di attività criminali, che hanno permesso lo smantellamento di numerose strutture criminali di piccole e grandi dimensioni. Di conseguenza, anche l'UFG IRH è stato con-

frontato con domande di assistenza giudiziaria e di estradizione basate sui dati di EncroChat e Sky ECC.

Nel novembre 2023, ad esempio, il Ministero della giustizia del Baden-Württemberg ha richiesto l'extradizione di due cittadini tedeschi sospettati di far parte di una banda di trafficanti di droga attiva su larga scala nel traffico di marijuana, hashish, anfetamine, cocaina ed MDMA nella zona di confine tra Germania e Svizzera. Già alla fine di novembre 2023, l'UFG IRH ha estradato alla Germania uno dei sospettati che aveva acconsentito alla procedura di estradizione semplificata. Il secondo sospettato si è opposto all'extradizione portando il caso sino al Tribunale federale, ma senza successo. Anche lui è stato estradato alla Germania nel marzo 2024.

All'inizio del 2024, il Ministero della giustizia austriaco ha presentato diverse domande di assistenza giudiziaria e di estradizione riguardanti una banda che avrebbe operato principalmente nella zona di confine tra Austria e Svizzera. In un'azione coordinata, la polizia cantonale di San Gallo e agenti di polizia austriaci hanno condotto complessivamente tredici perquisizioni domiciliari in Svizzera e in Austria e hanno arrestato dodici sospetti, tre dei quali in Svizzera su ordine dell'UFG IRH. La banda criminale è stata accusata di aver venduto circa 100 chili di cocaina e mezza tonnellata di cannabis in Austria, Germania e Svizzera. La cocaina sarebbe stata importata principalmente dai Paesi Bassi e dal Belgio, mentre la cannabis in gran parte dalla Spagna. Parte della cannabis sarebbe stata coltivata anche in Svizzera e in Austria.

Un sospettato arrestato in Svizzera ha acconsentito all'extradizione semplificata. Gli altri due hanno interposto ricorso contro le decisioni di estradizione dell'UFG IRH al Tribunale penale federale e al Tribunale federale, senza successo. L'ultimo sospettato è stato estradato all'Austria nell'agosto 2024.

In tutte queste procedure di estradizione sono sorte principalmente due domande: le persone perseguite possono essere estradate nonostante l'utilizzabilità delle prove Sky ECC sia controversa? Possono essere estradate anche per i reati che avrebbero commesso in Svizzera?

Sia l'UFG IRH sia le autorità di ricorso hanno risposto affermativamente ad entrambe i quesiti. La questione se le prove siano state raccolte in modo legalmente valido e se possano essere utilizzate nel procedimento penale estero è disciplinata dal diritto processuale straniero e deve essere valutata dai tribunali stranieri competenti in materia.

Inoltre, secondo l'AIMP, i trattati internazionali applicabili e la giurisprudenza del Tribunale federale, l'extradizione può, per vari motivi, essere autorizzata anche per atti soggetti a una giurisdizione penale svizzera. A favore dell'extradizione deponeva in particolare il fatto che le autorità straniere svolgevano già da anni in-

dagini nei confronti degli imputati e quindi disponevano delle prove. Inoltre, anche l'interesse al perseguimento penale di tutti i coimputati per motivi di economia processuale e per evitare sentenze contraddittorie deponevano a favore dell'extradizione.

Anche le competenti autorità svizzere in materia di perseguimento penale hanno approvato questo modo di procedere.

Questo duro colpo al narcotraffico internazionale dimostra in modo impressionante quanto sia importante la cooperazione internazionale nell'era digitale.

Estradizione alla Francia per l'aggressione a due educatori sociali e l'incendio doloso in un centro di accoglienza per minori non accompagnati

Il 5 giugno 2024, in un istituto per minori non accompagnati a La Tour (Alta Savoia, Francia), un richiedente l'asilo ivi ospitato, armato di coltello ha minacciato due educatori sociali e li ha tenuti in ostaggio. Ha poi dato fuoco al suo letto e accoltellato uno degli educatori. Prima che potesse essere domato, l'incendio si è propagato su due dei tre piani della struttura per richiedenti l'asilo. La polizia ha tentato invano di arrestare il richiedente l'asilo prima di ricorrere all'uso dell'arma di servizio. L'educatore sociale e il richiedente l'asilo sono stati ospedalizzati con gravi ferite, quest'ultimo è stato trasferito all'ospedale universitario di Ginevra.

Il 7 giugno 2024 le autorità francesi hanno segnalato il minore nel Sistema di informazione Schengen per arresto ai fini di estradizione. Lo stesso giorno, l'UFG IRH ne ha ordinato l'arresto. Successivamente, la Francia ha presentato alla Svizzera una domanda di estradizione. Non appena le sue condizioni di salute lo hanno permesso, l'interessato, ancora ricoverato in ospedale, è stato sentito dal Ministero pubblico del Cantone di Ginevra in merito alla domanda di estradizione. L'UFG IRH ha nominato un difensore d'ufficio per il minore, il quale, durante l'audizione, si è opposto all'extradizione alla Francia nel quadro di una procedura semplificata.

Dopo aver preso atto delle osservazioni della difesa in merito alla domanda di estradizione, nel settembre 2024 l'UFG IRH ha concesso l'extradizione alla Francia senza accogliere l'obiezione della difesa, secondo cui l'extradizione dovrebbe essere subordinata a garanzie formali per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'interessato. Nel frattempo, il minore è stato dimesso dall'ospedale e trasferito nel carcere di Champ-Dollon, dove è stato incarcerato in vista di estradizione con una carcerazione adeguata per un minore.

L'interessato non ha presentato ricorso contro la decisione di estradizione dell'UFG IRH. È stato consegnato alle autorità francesi nell'ottobre 2024. Queste ultime erano state precedentemente informate delle condizioni di salute del minore e invitate ad adottare tutte le misure necessarie per garantirgli un'assistenza adeguata in Francia, sia dal punto di vista medico sia per quanto riguarda le condizioni di un'eventuale detenzione.

Nell'anno in esame, l'UFG IRH non ha solo disposto estradizioni verso altri Stati. Su richiesta delle procure e dei tribunali svizzeri, ha anche preso le misure necessarie per procedere alle estradizioni passive, ossia dall'estero alla Svizzera. Alcune di queste

estradizioni hanno avuto un'ampia eco mediatica. Ecco alcuni esempi:

Il presunto truffatore milionario si è opposto con ogni mezzo all'estradizione dal Regno Unito alla Svizzera, ma invano

Il Ministero pubblico del Cantone di Zurigo ha rimproverato a un uomo di 51 anni di aver truffato per mestiere 23 persone per un importo complessivo di 28,1 milioni di franchi. Poiché il luogo di soggiorno dell'imputato era sconosciuto, la procura ha chiesto all'UFG IRH di emanare una ricerca internazionale. Nel luglio 2022, l'UFG IRH ha diffuso una ricerca internazionale di arresto.

Nel novembre 2022, INTERPOL Manchester ha informato che il ricercato era stato arrestato nel Regno Unito sulla base della ricerca internazionale svizzera. Di seguito, l'UFG IRH ha richiesto l'estradizione del presunto truffatore alle autorità britanniche per via diplomatica.

La procedura di estradizione britannica è piuttosto complessa e presenta requisiti formali relativamente elevati. Il *Crown Prosecution Service* ha richiesto a più riprese all'UFG IRH di fornire informazioni supplementari, affinché i tribunali britannici potessero autorizzare l'estradizione. In stretta collaborazione con il Ministero pubblico del Cantone di Zurigo, è stato possibile trasmettere le informazioni richieste e nel luglio 2023 la *Westminster Magistrates Court* ha stabilito che non vi erano ostacoli legali all'estradizione dell'imputato.

Sulla base di questa sentenza, il Ministero degli Interni del Regno Unito ha ordinato l'estradizione dell'imputato in una seconda fase della procedura di estradizione. La *High Court of Justice* non ha accolto il ricorso presentato contro tale decisione. L'ordine di estradizione è quindi cresciuto in giudicato. Tuttavia, il presunto truffatore ha continuato a cercare di impedire la sua estradizione tramite vie legali.

A tal fine, si è rivolto sia alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) sia alle autorità svizzere. La Corte EDU ha respinto la richiesta di provvedimenti cautelari. L'UFG IRH si è dichiarato incompetente per la richiesta di ritiro della domanda di estradizione e ha rinviato all'autorità cantonale di perseguimento penale. Quest'ultima ha respinto le richieste dell'imputato, il quale ha presentato ricorso al Tribunale d'appello del Cantone di Zurigo, il quale, a sua volta, ha respinto la richiesta di provvedimenti cautelari. Infine, il Tribunale federale ha stabilito in una decisione di principio che una persona perseguita dalla Svizzera deve sollevare le sue obiezioni all'estradizione nella procedura di estradizione straniera e che l'estradizione cresciuta in giudicato all'estero non è impugnabile in Svizzera (sentenza 7B_981/2024 del 20 settembre 2024).

Pertanto, non vi erano più ostacoli all'estradizione dell'imputato. Alla fine di settembre 2024, una scorta della polizia cantonale di Zurigo si è recata a Londra dove lo ha preso in consegna e l'ha messo poi a disposizione del Ministero Pubblico zurighese, dove ora dovrà rispondere delle gravi accuse.

Dopo la sua estradizione «Swiss Ghost Rider» confessa

Con lo pseudonimo di «*Swiss Ghost Rider*», un motociclista vallesano ha fatto scalpore a partire dal 2015, sfrecciando a tutta

velocità attraverso i pittoreschi passi del Grimsel, del Susten e della Furka e filmando le sue spericolate manovre. Ha caricato tre video dei suoi spericolati viaggi su Youtube. Il bilancio? 18 infrazioni gravi qualificate e 61 infrazioni gravi alle norme della circolazione.

Ma questi non sono stati gli unici reati commessi da «*Swiss Ghost Rider*»: infatti, già nel 2014, il vallesano ha condotto la sua moto superando i limiti di velocità sotto l'effetto di alcol e droghe. Ha tentato di sfuggire a un controllo di polizia accelerando in direzione di un agente, entrando in collisione con quest'ultimo e provocandogli diverse ferite alla gamba. Ha colpito un secondo agente di polizia in piena faccia con un pugno.

La giustizia vallesana gli ha anche contestato ulteriori infrazioni contro il codice della strada, due furti con scasso e l'importazione di 600 grammi di cannabis. Nel febbraio 2016, inoltre, il vallesano ha minacciato il cugino della sua compagna e, nel maggio 2016, ha messo in atto le sue minacce. Armato di una sbarra di ferro, è entrato nell'appartamento della vittima, dove l'ha trovata addormentata e ha cercato di ucciderla colpendola alla testa e al busto. La vittima è rimasta gravemente ferita e ancora oggi è in cura per un disturbo post-traumatico da stress. L'imputato avrebbe commesso il reato per odio e vendetta, perché la sua vittima lo aveva denunciato alla polizia.

Nel mese di aprile 2021, il Tribunale regionale dell'Alto Vallese ha dichiarato l'imputato colpevole di questi reati, tra cui tentato omicidio e infrazione ripetuta e grave alle norme della circolazione stradale, e lo ha condannato a una pena detentiva complessiva di sei anni e mezzo. Né il Ministero pubblico dell'Alto Vallese né l'imputato hanno accettato la sentenza e si sono rivolti al Tribunale cantonale del Vallese.

Dopo il dibattimento d'appello, l'imputato ha denunciato a un'emittente regionale un complotto del Procuratore pubblico nei suoi confronti. Poco dopo è scomparso e si è trasferito all'estero.

Su richiesta del Tribunale cantonale del Vallese, nel settembre 2022 l'UFG IRH ha segnalato il fuggitivo nel Sistema di informazione Schengen a scopo di arresto. Si sospettava che potesse trovarsi in Spagna con la sua famiglia. Nel frattempo, il Tribunale



Con lo pseudonimo di «*Swiss Ghost Rider*», un motociclista vallesano ha fatto scalpore. Foto: VR19 via Getty Images

cantonale aveva aumentato notevolmente la pena a suo carico condannandolo a un totale di dodici anni di reclusione. L'avvocato dell'imputato ha presentato ricorso al Tribunale federale.

Nel settembre 2023, un anno dopo la fuga, il fuggitivo è stato localizzato in Spagna dove è stato arrestato in vista di estradizione. L'UFG IRH ha quindi presentato una domanda di estradizione al Ministero della giustizia spagnolo. Le autorità spagnole hanno autorizzato l'extradizione e nell'aprile 2024 l'interessato è stato trasferito in Svizzera scortato dalla polizia cantonale vallesana.

Poco dopo, il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso dell'imputato e ha rinviato la causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Questo perché, a suo avviso, il Tribunale cantonale non aveva motivato adeguatamente l'entità della pena.

Tuttavia, questo non è stato l'ultimo colpo di scena della storia. In occasione del nuovo dibattimento, l'imputato, che aveva negato i fatti per otto anni, ha rilasciato una confessione completa. Nell'ottobre 2024 è stato condannato dal Tribunale cantonale del Vallese a nove anni e nove mesi di detenzione. La sentenza è cresciuta in giudicato.

Ricerca riuscita del detenuto più famoso della Svizzera

La storia dell'allora giovane delinquente, che all'età di 17 anni era già un pluripregiudicato e che è diventato famoso con il documentario della SRF «*Der Jugendanwalt*», rimane un caso mediatico anche più di un decennio dopo.

Dopo sette anni ininterrotti in prigione, è stato rilasciato nel novembre 2023, solo per finire di nuovo nel mirino delle autorità pochi mesi dopo, nel maggio 2024. L'accusa: dopo una lite pubblica con un influencer sui social media, avrebbe picchiato quest'ultimo davanti alla telecamera. Inoltre, avrebbe incitato ad ulteriori violenze contro di lui. Nonostante queste accuse, nel luglio 2024 la giustizia zurighese gli ha concesso la libertà subordinata a severe condizioni.

Poco dopo si è saputo che all'inizio di agosto 2024 sarebbe stato nuovamente coinvolto in una lite su una piattaforma di social media. Questa volta avrebbe chiesto a un amico di picchiare un rivale per vendicarsi di presunti insulti. Il tentativo di aggressione è fallito perché il rivale non ha aperto la porta. Tuttavia, avrebbe continuato a intimidire, minacciando pubblicamente di uccidere il suo avversario sul ring. Questa escalation ha condotto a nuove accuse: il Ministero pubblico di Zurigo gli ha imputato i reati di minaccia e di tentata istigazione a commettere lesioni personali gravi.

Invece di consegnarsi alle autorità, ha deciso di fuggire. All'inizio di agosto 2024, su richiesta del Ministero pubblico del Cantone di Zurigo, l'UFG IRH ha diffuso quindi una domanda di arresto nel Sistema di informazione Schengen. Grazie a misure di ricerca ausiliarie condotte dalla polizia cantonale di Zurigo, il ricercato è stato rintracciato e arrestato già il giorno dopo la diramazione della domanda di arresto. In seguito, dopo aver accettato l'extradizione semplificata alla Svizzera, è stato nuovamente consegnato alla giustizia zurighese alla fine di agosto 2024.

Breve fuga del duplice omicida di Ittigen – rapido successo delle ricerche

La mattina presto del 10 novembre 2023, a Ittigen, alla periferia di Berna, si è verificata una violenta lite con esito mortale. Due persone sono decedute in ospedale nonostante i soccorsi tempestivi. Un'altra persona è rimasta gravemente ferita. Il presunto colpevole è stato rapidamente individuato dalle autorità di perseguimento penale bernesi. Il Ministero pubblico del Canton Berna, regione Mittelland bernese, ha quindi immediatamente emesso un ordine di arresto nei suoi confronti e, al fine di avviare quanto prima una ricerca internazionale, si è rivolto al servizio di picchetto dell'UFG IRH. Poche ore dopo, il presunto colpevole è stato segnalato a livello mondiale per arresto ai fini dell'extradizione.

Dopo soli sette giorni di fuga, l'imputato è stato fermato in Ungheria e arrestato in vista di estradizione alla Svizzera. Sempre nel novembre 2023, l'UFG IRH ha trasmesso la richiesta di estradizione alle autorità ungheresi sulla base della Convenzione europea di estradizione. Nel dicembre 2023, il Ministero pubblico del Canton Berna, regione del Mittelland bernese, ha emesso altri due ordini di arresto contro l'imputato: le indagini avevano infatti portato alla luce altri reati commessi sia in relazione a quelli di Ittigen sia precedentemente. Anche sulla base di questi due ordini di arresto, l'UFG IRH ha richiesto al Ministero della giustizia ungherese l'extradizione del presunto autore.

Nella seconda metà di gennaio 2024, l'UFG IRH ha ottenuto dalle autorità ungheresi l'autorizzazione all'extradizione, secondo la quale la persona perseguita aveva acconsentito alla sua estradizione semplificata alla Svizzera nell'ambito della procedura di estradizione ungherese. Per questo motivo è stata avviata l'esecuzione dell'extradizione. Nel febbraio 2024, il perseguito è stato trasferito dall'Ungheria alla Svizzera con una scorta di quattro agenti della polizia di Berna. Poco più di tre mesi dopo i fatti di Ittigen, il presunto autore del reato poteva essere consegnato alle competenti autorità di perseguimento penale bernesi.

Primo accordo di ripartizione con il Kosovo

Il sequestro e la confisca dei valori patrimoniali di origine criminosa sono importanti per combattere efficacemente la criminalità. La confisca dei beni acquisiti illegalmente segue il principio generale secondo cui i reati non devono essere fonte di guadagni economici. Questo principio, noto come «*crime should not pay*», garantisce che i proventi illeciti non rimangano nelle mani dei criminali. La confisca richiede spesso la cooperazione di diversi Stati. La prassi internazionale si attiene agli accordi internazionali che raccomandano di ripartire (*sharing*), tra gli Stati coinvolti, i valori patrimoniali confiscati, qualora non vi siano parti lese. In questo modo si crea un ulteriore incentivo alla cooperazione e si rafforza la lotta alla criminalità internazionale. Anche il nuovo trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Kosovo (RS 0.351.947.5), in vigore dal 2023, affronta il tema dello *sharing* internazionale: il suo articolo 24 impone infatti la massima cooperazione possibile in conformità con il diritto nazionale e prescrive la conclusione di accordi di ripartizione per ogni singolo caso.

La legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC, RS 312.4) disciplina la ripartizione nazionale ed internazionale e la conclusione dei corrispondenti accordi di ripartizione. Sia nelle procedure nazionali che in quelle internazionali, l'UFG IRH è responsabile dell'esecuzione dello *sharing*. Nell'anno in esame ha concluso un primo accordo di ripartizione con il Kosovo.

La conclusione di siffatti accordi è particolarmente importante nel quadro della cooperazione transfrontaliera, poiché la criminalità si ferma sempre meno frequentemente ai confini nazionali. Per contrastare la criminalità organizzata è necessario che gli Stati collaborino, e questo vale sia per i casi attuali sia per quelli futuri. La conclusione del trattato di assistenza giudiziaria summenzionato è un chiaro segnale della volontà di rafforzare la cooperazione tra i due Paesi, il che ha un impatto anche sullo *sharing*. La conclusione dell'accordo di ripartizione firmato nel febbraio 2024 (vedi riquadro sottostante) dimostra che la cooperazione funziona e che dà i suoi frutti.

In un caso relativo al traffico internazionale di stupefacenti ed a un'organizzazione criminale, le autorità svizzere hanno disposto la confisca di valori patrimoniali che si trovavano in Kosovo. Una procedura di assistenza giudiziaria ha permesso il rimpatrio dei valori patrimoniali in Svizzera. La cooperazione del Kosovo è stata fondamentale per consentire l'esecuzione della confisca. Senza la restituzione dei valori patrimoniali non sarebbe stato possibile concludere un accordo di *sharing*.

La LRVC ha fornito le linee guida per la negoziazione dell'accordo di *sharing*.

In un primo tempo, le autorità svizzere coinvolte nella procedura di *sharing* sono state informate che al Kosovo sarebbe stata sottoposta una proposta di *sharing* e che i valori patrimoniali confiscati sarebbero stati suddivisi in parti uguali tra la Svizzera e il Kosovo, conformemente al principio generale previsto dalla LRVC. Il consenso delle autorità svizzere deve essere ottenuto prima di contattare l'autorità straniera.

Smantellamento di una rete criminale di passatori

La migrazione irregolare in Europa permette anche a gruppi criminali di lucrare sulle persone che desiderano attraversare l'Europa illegalmente. La Svizzera, in quanto Paese di transito, è interessata da questa attività criminale.

Nel corso del 2023, dopo aver ricevuto prime segnalazioni da partner nazionali e internazionali, il Ministero pubblico della Confederazione ha avviato un procedimento secondo l'articolo 27 capoverso 2 del Codice di procedura penale (RS 312.0) contro cinque cittadini russi sospettati di incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali (art. 116 cpv. 3 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, RS 142.20). L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), varie Polizie cantonali ed Europol avevano segnalato una rete di trafficanti che operava dalla Francia sul territorio svizzero. Considerato lo stretto legame tra la procedura francese e quella svizzera, dopo un incontro di coordinamento presso Eurojust, i rappresentanti dei due Paesi hanno deciso di istituire una squadra investigativa comune (*Joint investigation team*). Per la prima volta, il gruppo investigativo svizzero era composto esclusivamente da specialisti dell'Ufficio centrale contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti di fedpol, che, a loro volta, hanno lavorato a stretto contatto con diversi Cantoni. Questa forma di collaborazione, sostenuta dall'Ufficio di collegamento svizzero presso Eurojust, ha infine portato, nel maggio 2024, a una serie di operazioni di polizia in Francia, durante le quali è stato possibile arrestare diversi sospettati.

In un secondo tempo, dopo aver ottenuto il consenso delle autorità svizzere competenti, l'UFG IRH ha trasmesso alle autorità kosovare una lettera con la proposta di *sharing* e la chiave di ripartizione dei valori patrimoniali. Così sono iniziati i negoziati.

La proposta di ripartizione è stata accettata ed in seguito è stato elaborato un progetto di accordo di *sharing*. La sfida in questa fase negoziale non consiste solo nel concordare con lo Stato estero il contenuto dell'accordo, ma anche nel discutere delle eventuali differenze nei rispettivi sistemi giuridici, in modo da trovare una soluzione pragmatica e concludere l'accordo nel modo più semplice possibile e senza eccessivi oneri amministrativi.

L'eccellente collaborazione tra la Svizzera ed il Kosovo durante l'intero processo è culminata, il 19 febbraio 2024, nella firma del primo accordo di *sharing* tra la Svizzera e il Kosovo.

La letteratura mondiale come modello aziendale di un gruppo criminale: il furto di libri preziosi da biblioteche di tutta Europa

La letteratura mondiale non è considerata un tesoro della civiltà solo dai lettori appassionati. Anche gruppi criminali hanno riconosciuto il valore monetario delle edizioni storiche di tali opere. Uno di questi gruppi è stato particolarmente attratto dalle opere dello scrittore russo Aleksandr Sergeevič Puškin (1799-1837).

I criminali, che agivano in banda, si erano specializzati nel furto di preziosi libri (che erano stati stampati quando Puškin era ancora in vita) da collezioni di biblioteche. Durante le loro scorribande nelle sale di lettura tra Riga e Lione, i criminali sono riusciti a rubare dozzine di queste rarità. Dopo il furto in una biblioteca di Ginevra, anche la Svizzera è stata coinvolta nella cooperazione internazionale delle autorità di polizia e giudiziarie. In seguito, sulla base delle indagini penali parallele e con il sostegno di Eurojust e dell'Ufficio di collegamento svizzero, è stato istituito un gruppo investigativo comune tra Svizzera, Francia, Lituania, Polonia, Georgia ed Europol. Quando si era capito che i colpevoli probabilmente si trovavano in Georgia, Eurojust si è adoperata per organizzare una giornata di intervento congiunto (*Joint action day*) tra gli Stati coinvolti con l'obiettivo di arrestare i colpevoli e sequestrare più refurtiva possibile. A tal fine, il giorno dell'operazione, Eurojust ha istituito un centro di coordinamento (*Coordination centre*) che ha fornito supporto alle forze in azione contemporaneamente in Lettonia e Georgia. Grazie alla creazione di tale centro, tutte le autorità coinvolte sono state informate rapidamente ed esaustivamente sui progressi delle misure in atto. Il giorno dell'operazione, sono state perquisite 27 località in Lettonia e Georgia. In quest'ultimo Paese sono stati arrestati quattro presunti autori e sequestrati numerosi libri.

Ufficio di collegamento svizzero presso Eurojust: resoconto di un *visiting professional* sulla sua esperienza all'Aia

Da qualche tempo, i Procuratori federali e cantonali hanno la possibilità di svolgere uno stage di alcuni mesi presso l'Ufficio svizzero di collegamento presso Eurojust all'Aia. Lo stage permette di sperimentare in prima persona la cooperazione all'interno dell'agenzia dell'UE Eurojust e con i Procuratori di collegamento degli Stati membri e di Stati terzi che vi sono distaccati acquisendo così preziose esperienze in questo ambito. Diversi *visiting professional* hanno già approfittato di quest'opportunità. Di seguito il resoconto dell'esperienza di Matthias Rikenmann, che ha fatto parte del team dell'Ufficio di collegamento svizzero nell'ultimo trimestre del 2024.



La biblioteca come scena del crimine: una serie di biblioteche europee sono state vittime delle razzie di una banda di ladri.

Foto: Sean Fleming via Getty Images

«Divertiti in spiaggia!»: ecco il tipo di augurio che ho ricevuto quando, alla fine di settembre 2024, ho lasciato il mio posto da Procuratore presso la il Ministero pubblico I per i reati violenti gravi del Cantone di Zurigo per uno stage di due mesi e mezzo presso l'Ufficio di collegamento svizzero presso Eurojust all'Aia. In effetti, il lavoro di Eurojust ha qualcosa a che fare con la sabbia sulla spiaggia di Scheveningen, non lontano dall'edificio di Eurojust. Ma ne parleremo più avanti.

Prima di trasferirmi in Olanda, all'inizio di ottobre 2024, ho trascorso quattro giorni introduttivi molto interessanti a Berna con la neoeletta sostituta Procuratrice di collegamento Flavia Roy. Li abbiamo conosciuti i nostri futuri colleghi dell'UFG IRH. Ho anche partecipato agli incontri con le divisioni del Ministero pubblico della Confederazione, di fedpol e dell'UDSC responsabili della cooperazione internazionale. Per tutti loro l'Ufficio di collegamento svizzero presso Eurojust è un partner importante ed è stato quindi molto utile incontrare personalmente le persone responsabili.

Il 5 ottobre 2024 sono partito per l'Aia con il Donatsch-Kommentar «*Internationale Rechtshilfe*» e una bicicletta, indispensabile in Olanda. La città mi ha accolto con un clima autunnale mite e un tranquillo Mare del Nord.

Il mio primo giorno di lavoro sono stato accolto in modo estremamente cordiale dal Procuratore di collegamento svizzero Philip Schotland e ho ricevuto un laptop Eurojust. Anche i colleghi dei 27 Paesi dell'UE e degli altri 11 Paesi non UE rappresentati presso Eurojust mi hanno dato un caloroso benvenuto e ho subito percepito il forte spirito di cooperazione che regna in Eurojust: tutti danno il massimo per fare in modo che l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale sia rapida e semplice.

Sono subito stato coinvolto nel variegato lavoro dell'Ufficio di collegamento svizzero.

In questo modo ho potuto chiarire le domande dei Ministeri pubblici cantonali e del Ministero pubblico della Confederazione con i colleghi degli Stati interessati. Si trattava, ad esempio, di domande generali sull'assistenza giudiziaria in determinati Stati o su come accelerare il trattamento di domande concrete di assistenza giudiziaria. In contropartita, ho risposto alle domande dei miei colleghi stranieri sulla procedura di assistenza giudiziaria svizzera, che non è sempre facile. Sono rimasto sorpreso dalla rapidità con cui, grazie ad Eurojust, ho ottenuto le informazioni giuste che hanno aiutato le autorità richiedenti a chiarire in maniera rapida le loro domande sull'assistenza giudiziaria. Grazie al contatto personale, che crea un maggiore senso di responsabilità, è stato possibile accelerare sistematicamente in modo significativo l'assistenza giudiziaria. Soprattutto nei casi complessi o urgenti (p. es. in caso di carcerazione preventiva o di prescrizione imminente), passare attraverso Eurojust ha portato un beneficio decisivo.

Inoltre, ho avuto il piacere di accogliere delegazioni di Procuratori e investigatori svizzeri giunti all'Aia per incontri di coordinamento con i loro colleghi stranieri e di partecipare con loro a tali incontri. In questo modo ho capito quanto sia importante il contatto personale anche nell'era digitale. Gli incontri di coordinamento in presenza creano fiducia e aiutano a comprendere me-

glio il quadro penale e l'organizzazione delle autorità di perseguimento penale in altri Paesi. Consentono inoltre di coordinare in modo efficiente gli atti procedurali delle varie autorità di perseguimento penale, soprattutto nei casi che coinvolgono un gran numero di Paesi.

Durante lo stage ho anche intrattenuto contatti regolari con gli *attachés* di Polizia svizzeri presso Europol, i cui uffici si trovavano giusto dall'altra parte della strada. Spesso è stato possibile rispondere con successo alle domande in materia di assistenza giudiziaria rivolte all'Ufficio di collegamento svizzero consultando a titolo preliminare SIENA, la piattaforma di scambio informativo utilizzata da Europol.

In qualità di agenzia dell'UE per la cooperazione giudiziaria in materia penale, Eurojust organizza periodicamente delle conferenze specialistiche su una vasta gamma di temi di attualità. Ho avuto l'opportunità di partecipare ad alcune di queste conferenze e quindi anche di sondare il terreno per captare gli sviluppi futuri e condividerli al mio rientro in Svizzera.

L'apice del mio stage è stata sicuramente la visita a Eurojust del consigliere federale Beat Jans. In questa occasione, il team dell'Ufficio di collegamento svizzero ha illustrato l'importanza della cooperazione con Eurojust per i Ministeri pubblici cantonali e per il Ministero pubblico della Confederazione.

Anche i Ministeri pubblici cantonali sono viepiù confrontati a casi che presentano una dimensione internazionale e le questioni relative all'assistenza giudiziaria sono ormai all'ordine del giorno. Lo stage presso Eurojust mi ha mostrato il grande valore aggiunto che l'Ufficio di collegamento svizzero può offrire proprio ai Ministeri pubblici cantonali. Ho potuto acquisire diverse nuove conoscenze e stringere contatti interessanti, il che mi sarà utile anche nelle mie indagini a casa, a Zurigo. Eurojust e l'Ufficio di collegamento svizzero all'Aia contribuiscono in modo determinante a garantire che le domande di assistenza giudiziaria non finiscano nel nulla, come le impronte sulla spiaggia di Scheveningen.

Vorrei ringraziare di cuore il team dell'Ufficio di collegamento svizzero per questa opportunità unica di conoscere da vicino il loro lavoro interessante.»



Non capita tutti i giorni: il consigliere federale Beat Jans visita Eurojust (nella foto, il vicepresidente di Eurojust Boštjan Škrlec lo saluta). Un momento chiave per l'allora visiting professional durante il suo stage presso l'Ufficio di collegamento svizzero a Eurojust. Foto: © Eurojust

4 Basi legali della cooperazione

Memorandum d'intesa con il Kazakistan sull'assistenza giudiziaria in materia penale

Situato nel cuore dell'Eurasia, il Kazakistan è il nono Paese più grande al mondo e conta più di 20 milioni di abitanti. È la principale economia emergente dell'Asia centrale. Delle cinque repubbliche dell'Asia centrale, il Kazakistan è il principale partner commerciale della Svizzera.

Il memorandum d'intesa (*memorandum of understanding*, qui appresso: MoU) con il Kazakistan nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale – il primo concluso dal nostro Paese in Asia centrale – fa parte di una strategia più ampia volta a ottimizzare gli strumenti disponibili per combattere più efficacemente la criminalità transfrontaliera.

Il MoU è uno strumento di cooperazione più flessibile rispetto a un trattato internazionale e, inoltre, non è giuridicamente vincolante. L'assenza di vincoli giuridici non significa tuttavia che si tratti di uno strumento inefficace. Al contrario, indica piuttosto che due Stati hanno deciso di avvicinarsi e approfondire la cooperazione in un determinato settore.

Nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, il MoU offre molti vantaggi. Questo avvicinamento a un altro Stato consente una cooperazione più approfondita ed efficace senza implicare immediatamente diritti e doveri reciproci. Consente anche di accedere in maniera più flessibile a un sistema giuridico che differisce dal proprio, ad esempio in termini di concezione dello Stato di diritto e dei diritti umani.

La Svizzera e il Kazakistan dispongono entrambi di basi giuridiche nazionali che consentono la cooperazione nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale anche senza uno specifico trattato internazionale. Queste basi giuridiche continuano a costituire la base giuridica della cooperazione e sono salvaguardati tutti i motivi di rifiuto dell'AIMP.

Il MoU con il Kazakistan comporta tuttavia numerosi vantaggi e progressi concreti. La novità più importante è di natura tecnica. In futuro, le autorità svizzere e kazake di assistenza giudiziaria potranno collaborare direttamente per il tramite delle rispettive autorità centrali nazionali. Queste ultime fungono da servizio di contatto per la trasmissione, la ricezione ed il trattamento delle domande di assistenza giudiziaria e sono in contatto diretto tra loro, rendendo così superfluo il passaggio attraverso le rispettive rappresentanze diplomatiche. Per semplificare ulteriormente la cooperazione, l'allegato al MoU contiene una domanda tipo che soddisfa i requisiti formali di entrambi gli Stati. Già in fase di redazione della domanda, l'autorità centrale dello Stato richiedente può consultare la controparte dell'altro Stato. In questo modo è possibile evitare successive richieste di informazioni complementari all'altro Stato, che potrebbero richiedere molto tempo.



Il memorandum d'intesa firmato nel 2024 con il Kazakistan rappresenta una prima per la Svizzera nella regione dell'Asia centrale.

Foto: naruedom by Getty Images

Anche se il MoU non crea basi giuridiche nuove, ha comunque il potenziale per inaugurare una nuova era a livello tecnico nella cooperazione bilaterale in materia di assistenza giudiziaria tra la Svizzera e il Kazakistan. Il contatto diretto tra le autorità centrali dei due Stati consente un coordinamento sino dal momento della formulazione della domanda di assistenza giudiziaria. In questo modo si garantisce che la domanda sia conforme agli standard internazionali e che soddisfi i requisiti formali previsti dallo Stato richiesto.

Il MoU tra la Svizzera e il Kazakistan contribuisce a consolidare le relazioni del nostro Paese con un importante Stato dell'Asia centrale. Questo strumento, volto a migliorare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria, permette anche di rafforzare l'impegno della Svizzera a favore di una piazza finanziaria pulita.

Il MoU è stato firmato il 5 novembre 2024 ed ha preso effetto immediatamente.

Nota: entrata in vigore del trattato di assistenza giudiziaria con il Panama

Il 31 dicembre 2024 è entrato in vigore il trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Panama (RS 0.351.962.7). Ciò significa che in questo ambito la Svizzera è ora legata a un'altra importante piazza finanziaria ed economica da un trattato internazionale inteso a accelerare e rendere più efficiente la cooperazione. La Svizzera e Panama condividono interessi comuni, in particolare nella lotta contro la criminalità finanziaria.

Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

Il Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, elaborato dal Comitato di esperti del Consiglio d'Europa sul funzionamento delle convenzioni europee di cooperazione in materia penale (PC-OC), contiene importanti innovazioni suscettibili di portare utili progressi operativi per la Svizzera. I negoziati condotti nel quadro del PC-OC si sono conclusi con successo nel novembre 2024, con la Svizzera che ha contribuito attivamente alla definizione del contenuto del Terzo Protocollo addizionale.

Nello specifico, le disposizioni riguardano la trasmissione elettronica delle domande di assistenza giudiziaria, l'audizione tramite videoconferenza, l'utilizzo di dispositivi tecnici di registrazione nel territorio di un'altra parte contraente, la sorveglianza delle telecomunicazioni, i termini di tempo per l'esecuzione delle domande d'assistenza, nonché i costi e le riserve. Particolarmente degne di nota sono le proposte avanzate dalla Svizzera.

I dispositivi di registrazione (GPS, audio, ecc.) utilizzati dalle autorità nell'ambito delle indagini penali sono strumenti efficaci per combattere le forme gravi di criminalità transfrontaliera. La giurisprudenza svizzera e il lavoro di Eurojust dimostrano tuttavia che l'uso di tali mezzi nello spazio europeo incontra spesso ostacoli giuridici. Soprattutto nei Paesi più piccoli non è sempre possibile prevedere se e quando un dispositivo di registrazione installato dalle autorità competenti di uno Stato lasci il territorio di tale Stato.

L'inosservanza di diverse norme nazionali può comportare l'inutilizzabilità di importanti mezzi di prova. Per ovviare a questa situazione, il nuovo quadro giuridico prevede norme minime comuni. La nuova regolamentazione stabilisce che, in linea di principio, l'impiego di dispositivi di registrazione sul territorio di uno Stato estero deve essere richiesto per il tramite dell'assistenza giudiziaria. È tuttavia garantito che i dispositivi di registrazione, utilizzati nell'ambito di indagini penali su ordine o con l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria, possano rimanere attivi anche nel caso in cui il dispositivo (assieme alla persona intercettata) sconfini nel territorio di un'altra parte contraente, a condizione che tale Stato vi acconsenta. La normativa si basa sulle convenzioni esistenti, tra cui la Convenzione di assistenza giudiziaria dell'UE.

Sempre su iniziativa della Svizzera, è stata inserita nel Terzo Protocollo addizionale una disposizione sulla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni nel quadro di una domanda di assistenza giudiziaria. A titolo di complemento della Convenzione europea di assistenza giudiziaria e del suo Secondo Protocollo addizionale, che in base alla concezione svizzera già consentivano questa forma di cooperazione, vengono precisati i requisiti formali di siffatte domande. È inoltre garantita la possibilità di respingere tali domande nel caso in cui nello Stato richiesto non fosse possibile disporre una sorveglianza di questo tipo. La sorveglianza può essere subordinata a condizioni supplementari, in particolare all'informazione a posteriori delle persone interessate dalla sorveglianza. L'inserimento dei specifici requisiti nel Protocollo assicura che una sorveglianza possa essere subordinata al diritto nazionale dello Stato richiesto, garantendo così il rispetto dei diritti fondamentali.

In futuro, la possibilità di trasmettere le domande di assistenza giudiziaria per via elettronica potrebbe acquisire grande importanza pratica, sempreché gli Stati utilizzino vie di trasmissione comuni che garantiscono un livello di sicurezza sufficiente e la possibilità di verificare l'autenticità della trasmissione.

Il Terzo Protocollo aggiuntivo è stato prima adottato dal PC-OC e poi, nel novembre 2024, dal Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC). Manca ancora l'approvazione del Consiglio dei Ministri. La futura adozione da parte dell'organo competente del Consiglio d'Europa non avrà alcun effetto diretto sull'eventuale firma e ratifica del protocollo da parte della Svizzera. La ratifica avviene secondo la procedura interna prevista a tale scopo, con il coinvolgimento, in particolare, del Parlamento.

Sviluppi a livello globale: la Convenzione delle Nazioni Unite contro la cibercriminalità

Nell'agosto 2024, dopo un processo annoso, il competente Comitato ad hoc delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la cibercriminalità (*United Nations Convention against Cybercrime*). L'UFG IRH era rappresentato nella delegazione svizzera e ha preso parte ai negoziati concernenti le parti rilevanti ai fini dell'assistenza giudiziaria. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione il 24 dicembre 2024.

La Convenzione si basa sull'assistenza giudiziaria interstatale. Consente una cooperazione ad ampio raggio e, come già la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa, va oltre il classico ambito della criminalità informatica. Prevede motivi di rifiuto che si orientano alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC) e alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC). Contiene inoltre un «nuovo» motivo di rifiuto che consente di rifiutare una domanda di assistenza giudiziaria, presentata sulla base della Convenzione, se tale domanda è stata presentata al fine di perseguire o punire una persona per motivi discriminatori (sesso, razza, lingua, religione, nazionalità, appartenenza etnica o opinioni politiche) o se la sua esecuzione è suscettibile di aggravare la situazione della persona interessata per uno di questi motivi. Secondo la valutazione dell'UFG IRH, sussistono quindi tuttora sufficienti possibilità di rifiutare una domanda di assistenza giudiziaria in conformità con gli standard dell'AIMP.

L'approvazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite non ha alcun effetto immediato su un'eventuale firma e ratifica da parte dei singoli Stati. Gli organi svizzeri competenti esamineranno le misure corrispondenti secondo la procedura nazionale e decideranno a tempo debito.

5 Panoramica degli strumenti ausiliari in versione digitale sul sito dell'UFG IRH

Per tutti i settori della cooperazione internazionale in materia penale:

Sito Internet dell'UFG (www.ufg.admin.ch > Sicurezza > Assistenza giudiziaria internazionale > Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale)

- Informazioni generali: indirizzo di contatto, rapporti d'attività, statistica.
- Basi legali.
- Panoramica delle singole procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
- Cooperazione con la Corte penale internazionale e altri tribunali penali internazionali.
- Informazioni in merito alla rete di trattati internazionali.
- Link alla guida all'assistenza giudiziaria e alla banca dati delle località e dei tribunali svizzeri (cfr. di seguito) nonché alla Rete giudiziaria europea e a Eurojust.

In aggiunta all'indirizzo www.rhf.admin.ch > Diritto penale

- Link a direttive, promemoria e circolari, basi legali, giurisprudenza e autorità.

Specificamente per l'assistenza giudiziaria accessoria

Guida all'assistenza giudiziaria (www.rhf.admin.ch > Guida all'assistenza giudiziaria)

- Strumento ausiliario per le domande di assistenza giudiziaria delle autorità svizzere, soprattutto per l'assunzione delle prove e la notificazione all'estero.
- Pagine dei Paesi: panoramica di tutte le informazioni utili per presentare una domanda a un determinato Paese nell'ambito dell'assistenza giudiziaria accessoria (a sostegno di un procedimento penale, civile o amministrativo).
- Modelli di richieste, moduli per l'assunzione delle prove o la notificazione.

Banca di dati delle località e dei tribunali svizzeri (www.elorge.admin.ch)

- Destinata soprattutto alle autorità straniere che, inserendo il numero di avviamento postale o il nome di una località, possono individuare l'autorità locale svizzera competente per lo scambio diretto ai fini dell'assistenza giudiziaria internazionale accessoria in materia penale e civile.
- Elenco delle autorità svizzere legittimate allo scambio diretto con le omologhe autorità estere ai fini dell'assistenza giudiziaria accessoria.

6 Selezione di decisioni giudiziarie svizzere vertenti sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale

6.1 Estradizione e trasferimento

- Decisione del Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, RR.2023.187 del 27 febbraio 2024: estradizione alla Romania, diritti della difesa in un procedimento contumaciale, condizioni di carcerazione in Romania.
- Sentenza del Tribunale federale 1C_398/2024 del 15 agosto 2024: estradizione agli USA, estradizione in presenza di una giurisdizione penale svizzera, tutela della vita familiare.
- Sentenza del Tribunale federale 1C_368/2024 del 17 settembre 2024: trasferimento forzato al Kosovo, condizioni carcerarie nel Kosovo, richiesta di garanzie nella procedura di trasferimento.
- Decisione del Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, RR.2024.100 del 24 ottobre 2024: estradizione al Belgio, condizioni carcerarie in Belgio, richiesta di garanzie.
- Decisione del Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, RR.2024.93 del 13 novembre 2024: estradizione alla Francia, problemi di salute come ostacolo all'extradizione, richiesta di garanzie.
- Decisione del Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, RR.2024.105 del 21 novembre 2024: estradizione all'Italia, traduzione della domanda di estradizione, domanda di ricusazione.

6.2 Assistenza giudiziaria accessoria

- Decisione del Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, RR.2022.54 del 29 gennaio 2024: assistenza giudiziaria al Kuwait; capacità di essere parte e diritto di ricorrere della comunione ereditaria; legittimazione a sollevare censure previste dall'articolo 2 AIMP; rilascio di garanzie secondo l'articolo 80p AIMP; rinuncia a una dichiarazione di reciprocità secondo l'articolo 8 AIMP, in particolare in caso di applicazione dell'UN-CAC.
- Decisione del Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, RR.2023.93, RR.2023.117 del 30 gennaio 2024: assistenza giudiziaria all'Ucraina; l'art. 2 AIMP non può essere invocato da persone giuridiche con sede in Svizzera non imputate nel procedimento penale estero; l'attuale situazione in Ucraina non mette in discussione l'assistenza giudiziaria nonostante il diritto bellico ivi vigente; confermata con la sentenza del Tribunale federale 1C_101/2024 del 15 febbraio 2024 (con considerazioni sulla reciprocità secondo l'art. 8 AIMP).
- Sentenza del Tribunale federale 1C_540/2023 del 2 febbraio 2024: assistenza giudiziaria al Brasile; legittimazione a sollevare censure previste dall'articolo 2 AIMP nel quadro di una consegna di beni secondo l'articolo 74a AIMP; ammessa

la proporzionalità del sequestro di beni sull'arco di 22 anni a causa delle circostanze concrete del caso.

- Decisione del Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, RR.2023.8 del 7 marzo 2024: nessun nuovo diritto all'apposizione di sigilli in seguito all'acquisizione di atti da un procedimento penale e da una procedura di assistenza giudiziaria precedenti; nessuna violazione del principio della buona fede nel caso di una domanda di assistenza giudiziaria fondata su dati rubati; confermata con la sentenza del Tribunale federale 1C_184/2024 del 5 aprile 2024.
- Sentenza del Tribunale federale 1C_543/2023 del 7 marzo 2024: assistenza giudiziaria alla Russia; legittimazione a sollevare censure previste dall'articolo 2 AIMP nell'ambito di un sequestro di beni; nessuna violazione della garanzia della proprietà; la valutazione dell'istanza precedente contraddice l'articolo 2 AIMP e la garanzia della proprietà; ricorso dell'UFG accolto.
- Decisione del Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, RR.2023.169 del 18 giugno 2024: consegna di valori secondo l'articolo 74a AIMP; diniego dell'acquisto di diritti in buona fede di una persona estranea al reato.
- Decisione del Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, RR.2022.163 del 25 giugno 2024: notificazione della decisione finale (art. 80m AIMP) e informazione del mandante da parte del detentore dei documenti (art. 80n AIMP); inizio del termine di ricorso.
- Sentenza del Tribunale federale 1C_345/2024 del 3 luglio 2024: trasmissione spontanea di mezzi di prova e informazioni; trasmissione autorizzata di informazioni inerenti alla sfera segreta; differenza tra informazioni e mezzi di prova; restrizioni d'utilizzo.
- Sentenza del Tribunale federale 1C_348/2024 del 26 agosto 2024: assistenza giudiziaria alla Russia; durata del sequestro dei beni; la questione relativa alla considerazione della durata del precedente sequestro nel procedimento penale nazionale nell'ambito dell'esame della proporzionalità della durata del sequestro a titolo di assistenza giudiziaria è lasciata aperta; proporzionalità del sequestro dei beni, nonostante l'assistenza giudiziaria con la Russia sia sospesa da due anni, ammessa.
- Decisione del Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, RR.2024.2 del 19 settembre 2024: questione della qualità di parte dell'avente diritto economico di un conto appartenente a una società estinta (titolare del conto); la conferma autentica da un notaio che la società è stata liquidata e che la persona era beneficiaria di tale liquidazione è una prova sufficiente; ricorso accolto.

7 Dati statistici importanti sull'assistenza giudiziaria internazionale 2020-2024

Gruppo	Tipo di affare	2020	2021	2022	2023	2024
Domande d'estradizione all'estero		204	179	174	216	231
Domande d'estradizione alla Svizzera		285	312	314	430	514
Domande di ricerca	all'estero	207	178	219	206	248
	alla Svizzera	31 535	28 046	28 425	29 827	33 962¹
Domande di delega del perseguimento	all'estero	227	232	256	353	356
	alla Svizzera	132	154	181	191	251
Domande di delega dell'esecuzione della pena all'estero	pene detentive	7	9	4	9	9
Domande di delega dell'esecuzione della pena alla Svizzera	pene detentive	8	6	7	8	9
	multe e pene pecuniari	4	4	10	10	12
Trasferimento di condannati all'estero	su domanda della persona condannata	36	60	46	44	43
	secondo il Protocollo addizionale	1	1		4	4
Trasferimento di condannati alla Svizzera	su domanda della persona condannata	15	12	12	12	12
Ricerche per i tribunali Internazionali					3	2
Domande di assistenza giudiziaria alla Svizzera	assunzione di prove in materia penale	1279	1375	1201	1350	1324
	assunzione di prove in materia penale: vigilanza	1205	1266	1394	1430	1602
	assunzione di prove in materia penale: caso proprio	67	100	50	67	64
	consegna di valori patrimoniali	30	36	17	20	10
	consegna di valori patrimoniali: caso proprio	6	2	3	5	3
	assunzione di prove in materia civile ²	48	64	51	48	48
Assistenza giudiziaria con corti e tribunali internazionali	Corte penale internazionale	7	3	6	3	
	tribunali ad hoc ³	4		4	2	
	commissione e meccanismi d'inchiesta					

Gruppo	Tipo di affare	2020	2021	2022	2023	2024
Domande di assistenza giudiziaria all'estero	assunzione di prove in materia penale	845	995	948	1069	1187
	Assunzione di prove in materia penale: trasmissione diretta ⁴			3249	3742	4037
	consegna di valori patrimoniali	12	6	12	11	1
	assunzione di prove in materia civile ²	18	19	33	23	31
Assistenza giudiziaria secondaria	per l'utilizzo in procedimenti penali	13	15	13	13	9
	trasmissione a uno Stato terzo	4	6	4	7	9
Trasmissione spontanea di informazioni	all'estero (art. 67a AIMP)	168	116	128	117	154
	alla Svizzera	3	6	21	9	9
Domande di notificazione alla Svizzera	in diritto penale	161	225	177	205	224
	in diritto civile ²	324	381	323	315	479
	in diritto amministrativo	188	208	233	190	181
	in diritto amministrativo (Convenzione n. 94) ⁵	34	51	46	33	36
Domande di notificazione all'estero	in diritto penale	616	342	501	781	788
	in diritto civile ²	689	701	598	622	680
	in diritto amministrativo	427	411	321	311	321
	in diritto amministrativo (Convenzione n. 94) ⁵	33	28	5	18	17
Ripartizione dei valori patrimoniali	ripartizione internazionale (sentenza svizzera di confisca)	12	15	15	11	10
	ripartizione internazionale (sentenza estera di confisca)	9	11	10	13	6
	ripartizione nazionale	55	50	39	62	33
Ufficio svizzero di collegamento presso Eurojust ⁶	domande Eurojust-Svizzera	143	154	176	160	137
	domande Svizzera-Eurojust	173	100	65	98	81
Istruzioni per il DFGP	autorizzazioni secondo l'art. 271 CP			1	1	

¹ Di cui: segnalazioni nel Sistema d'Informazione Schengen (SIS; cifre di fedpol) 18400, INTERPOL 15548 («red notice»; cifre di INTERPOL) e 14 richieste inviate direttamente all'UFG. In questa cifre non sono comprese 10773 «diffusioni» tramite INTERPOL, per le quali non esistono informazioni precise su quante di queste siano state indirizzate anche alla Svizzera. Va inoltre considerato che un esame concreto delle segnalazioni nel SIS e in INTERPOL ha luogo solo nel 20% circa dei casi, segnatamente quanto è riconoscibile un legame concreto con la Svizzera o solo quando la persona ricercata viene fermata in Svizzera.

² Non sono comprese le richieste inviate o ricevute direttamente dalle autorità nei Cantoni, per le quali l'UFG non dispone di informazioni.

³ Precedenti Tribunali Penali Internazionali per il Ruanda e l'ex-Jugoslavia e altri tribunali ad hoc.

⁴ Tutti i Cantoni e le autorità federali MPC, AFC, DFF e Swissmedic.

⁵ Dal 01.10.2019 è in vigore per la Svizzera la Convenzione n. 94 (RS 0.172.030.5).

⁶ Eurojust inclusi i Paesi terzi e casi esistenti estesi alla Svizzera.

Decisioni di tribunali

Instanza	2020	2021	2022	2023	2024
Tribunale penale federale	278	200	181	205	134
Tribunale federale	83	60	44	49	47
Totale	361	260	225	254	181

